PROTOCOLLO D' INTESA TRA I SOTTOELENCATI COMUNI

- 1. Comune di :Agnadello
- 2. Comune di :Annicco
- 3. Comune di :Bagnolo Cremasco
- 4. Comune di :Camisano
- 5. Comune di :Campagnola Cremasca
- 6. Comune di :Capergnanica
- 7. Comune di :Capralba
- 8. Comune di :Casale Cremasco Vidolasco
- 9. Comune di :Casaletto Ceredano
- 10. Comune di :Casaletto di Sopra
- 11. Comune di :Casaletto Vaprio
- 12. Comune di :Castel Gabbiano
- 13. Comune di :Castelleone
- 14. Comune di :Chieve
- 15. Comune di :Credera Rubbiano
- 16. Comune di Crema
- 17. Comune di :Cremosano
- 18. Comune di :Cumignano sul Naviglio
- 19. Comune di :Dovera
- 20. Comune di :Fiesco
- 21. Comune di :Formigara
- 22. Comune di :Gombito
- 23. Comune di :Izano
- 24. Comune di :Madignano
- 25. Comune di :Monte Cremasco
- 26. Comune di : Montodine
- 27. Comune di :Moscazzano
- 28. Comune di :Offanengo
- 29. Comune di Palazzo Pignano
- 30. Comune di :Pandino
- 31. Comune di Pianengo
- 32. Comune di Pieranica
- 33. Comune di Quintano
- 34. Comune di :Ricengo
- 35 Comune di :Ripalta Arpina
- 36. Comune di :Ripalta Cremasca
- 37. Comune di :Ripalta Guerina
- 38. Comune di :Rivolta d'Adda
- 39. Comune di :Romanengo
- 40. Comune di :Salvirola
- 41. Comune di :Sergnano
- 42. Comune di :Soncino
- 43. Comune di :Spino d'Adda
- 44. Comune di :Ticengo
- 45. Comune di :Torlino Vimercati
- 46. Comune di :Trescore Cremasco

- 47. Comune di :Trigolo
- 48. Comune di :Vaiano Cremasco
- 49. Comune di :Vailate

Al fine di stipulare la convenzione con Infratel Italia S.p.A. per la posa di Infrastrutture in Fibra Ottica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga.

PREMESSO CHE:

- I N. 49 Comuni sopraelencati fanno parte del territorio denominato "Area omogenea Cremasca", riconosciuta con delibera del Consiglio Provinciale di Cremona, deliberazione n. 14 del 29/04/2016;
- Si tratta di Comuni limitrofi, che presentano caratteristiche morfologiche, culturali ed economiche simili.
- La comune volontà di tutte le Amministrazioni Comunali , ricomprese nell'indicata Area, è quella di cercare in maniera sincreica ed unitaria, di dotare i propri territori e, quindi, i loro cittadini, le imprese e tutti gli operatori economici e sociali, di tutti quegli strumenti innovativi, che possano facilitare e migliorare le loro attività e lo standard di vita quotidiano. In tal senso, la posa delle reti in fibra Ottica per la Banda Ultralarga rappresenta un aspetto ed un elemento assolutamente fondamentale ed indispensabile di questo processo innovativo.
- SCRP, Società Partecipata da tutti i Comuni firmatari del presente protocollo, si è dichiarata disponibile a collaborare ed a supportare dal punto di vista tecnico il Comune Capofila nel predisporre la documentazione necessaria allo sviluppo ed al completamento dei lavori per la posa della Banda Larga, in accordo a quanto definito dalla Convenzione che sarà stiputata fra il Comune capofila ed Infratel S.p.A.
- Infratel è la società di scopo, che svolge la funzione di soggetto attuatore del Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese, ai sensi dell' articolo 7 L. N. 80/2005
- Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.
- In data 27/05/2016, nell'ambito del regime d'aiuto n. SA.41647 /2015/N, concernente l'attuazione della "*Strategia Banda Ultra Larga*", approvata dalla commissione Europea con decisione C (2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la convenzione Operativa) di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia sottoscritto il 07/04/2016.
- I Comuni indicati hanno espressamente approvato il presente Protocollo di Intesa.

DATO ATTO CHE:

• E' volonta di tutti i Comuni Firmatari del presente Protocollo di Intesa di aderire ad apposita Convezione da stipulare con Infratel S.p.A. che definisca le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della rete a banda ultralarga.

PRESO ATTO:

• Della proposta di Convenzione (allegata al presente Protocollo d'Intesa) da

sottoscrivere tra il Comune che sarà individuato come "Comune Capofila" ed Infratel S.p.A.

I n. 49 Comuni, come sopra indicati ed elencati, CONCORDANO quanto seguez

- Di individuare quale "Comune Capofila", che dovrà stipulare la convenzione con Infratel S.p.A., il Comune di Casaletto Ceredano.
- Di approvare la Proposta di Convenzione nella totalità del suo contenuto senza riserva alcuna.
- Di rispettare tutti gli impegni e le prescrizioni contenute nella proposta di Convenzione.
- Di delegare il Comune di Casaletto Ceredano, quale Ente Capofila, a sottoscrivere la Proposta di Convenzione con Infratel S.p.A..
- Di riconoscere al Comune di Casaletto Ceredano il ruolo di unico rappresentante/interfaccia di Infratel S.p.A a nome e per conto di tutti gli indicati Comuni dell'Aggregazione, firmatari del presente protocollo d'Intesa.
- Di impegnarsi a collaborare ed a fornire al Comune Capoffla la documentazione ed il supporto tecnico definiti nella proposta di convenzione da trasmettere ad Infratel.
- Di prendere atto ed approvare il ruolo di collaborazione/supporto tecnico, in favore del Comune Capofila di Casaletto Ceredano, che sarà svolto da SCRP per tutta la durata del progetto.
- Sindaco Comune di :Agnadello
- Sindaco Comune di :Annicco
- Sindaco Comune di :Bagnolo Cremasco
- Sindaco Comune di Camisano
- Sindaco Comune di : Campagnola Cremasca
- Sindaco Comune di :Capergnanica
- Sindaco Comune di :Capralba
- Sindaco Comune di :Casale Cremasco Vidolasco
- Sindaco Comune di :Casaletto Ceredano

- Sindaco Comune di :Casaletto di Sopra
- Sindaco Comune di :Casaletto Vaprio
- Sindaco Comune di :Castel Gabbiano
- Sindaco Comune di :Castelleone
- Sindaco Comune di :Chieve
- Sindaco Comune di :Credera Rubbiano
- Sindaco Comune di Crema
- Sindaco Comune di :Cremosano
- Sindaco Comune di :Cumignano sul Navigli
- Sindaco Comune di :Dovera
- Sindaco Comune di :Fiesco
- Sindaco Comune di :Formigara
- Sindaco Comune di Gombito
- Sindaco Comune di Izano
- Sindaco Comune di :Madignano
- Sindaço Comune di :Monte Cremasco
- Sindaco Comune di :Montodine
- Sindaco Comune di :Moscazzano

- Sindaco Comune di :Offanengo
- Sindaco Comune di :Palazzo Pignano
- Sindaco Comune di Pandino
- Sindaco Comune di :Pianengo
- Sindaco Comune di :Pieranica
- Sindaco Comune di :Quintano
- Sindaco Comune di :Ricengo
- Sindaco Comune di :Ripalta Arpina
- Sindaco Comune di :Ripalta Cremasca
- Sindaco Comune di :Ripalta Guerina
- Sindaco Comune di :Rivolta d'Adda
- Sindaco Comune di :Romanengo
- Sindaco Comune di Salvirola
- Sindaco Comune di Sergnano
- Sindaco Comune di :Soncino
- Sindaço Comune di :Spino d'Adda
- Sindaco Comune di :Ticengo

Sindaco Comune di :Torlino Vimercati

• Sindaco Comune di: Trescore Cremasco

• Sindaco Comune di :Trigolo

• Sindaco Comune di :Vaiano Cremasco

• Sindaco Comune di :Vailate

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CASALETTO
CEREDANO (CR), (IN QUALITÀ DI COMUNE CAPOFILA DELLA
AGGREGAZIONE DI N. 49 COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL' AREA
OMOGENEA CREMASCA) ED INFRATEL ITALIA S.P.A. PER LA
POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER
TELECOMUNICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI
RETI IN FIBRA OTTICA PER LA BANDA ULTRA LARGA

tra le parti

Comune di <u>CASALETTO CEREDANO</u> (CR) in qualità di Capofila dell' Aggregazione dei Comuni dell' Area Omogenea del territorio Cremasco di seguito elencati:.

- Comune di :Agnadello
- Comune di :Annicco
- Comune di :Bagnolo Cremasco
- Comune di :Camisano
- Comune di :Campagnola Cremasca
- Comune di :Capergnanica
- Comune di :Capralba
- Comune di :Casale Cremasco Vidolasco
- Comune di :Casaletto Ceredano
- Comune di :Casaletto di Sopra
- Comune di :Casaletto Vaprio
- Comune di :Castel Gabbiano
- Comune di :Castelleone
- Comune di :Chieve
- Comune di :Credera Rubbiano
- Comune di Crema
- Comune di :Cremosano
- Comune di :Cumignano sul Naviglio
- Comune di :Doyera
- Comune di Eiesco
- Comune di Formigara
- Comune di Combito
- Comune di Izano
- Comune di Madignano
- Comune di : Monte Cremasco
- Comune di :Montodine
- Comune di :Moscazzano
- Comune di :Offanengo
- Comune di :Palazzo Pignano
 - Comune di Pandino
 - Comune di :Pianengo

- Comune di :Pieranica
- Comune di :Ouintano
- Comune di :Ricengo
- Comune di :Ripalta Arpina
- Comune di :Ripalta Cremasca
- Comune di :Ripalta Guerina
- Comune di :Rivolta d'Adda
- Comune di :Romanengo
- Comune di :Salvirola
- Comune di :Sergnano
- Comune di :Soncino
- Comune di :Spino d'Adda
- Comune di :Ticengo
- Comune di :Torlino Vimercati
- Comune di :Trescore Cremasco
- Comune di :Trigolo
- Comune di :Vaiano Cremasco
- Comune di :Vailate

rappresentato in quest'atto da ALDO CASORATI Sindaco pro tempore

INFRATEL ITALIA S.P.A. (di seguito infratel"), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in via Calabria, 46, Capitale sociale € 1.000.000 00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott. Domenico Tudini in qualità di Legale Rappresentante della società

PREMESSO

- che Infratel è la società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore del "Programma per la sviluppo della Larga Banda in tutte le aree sottoutilizzate del paese", ai sensi dell'art. 7, L. n. 80/2005;
- che Infratel è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- che in data 27/05/2016 nell'ambito del Regime d'aiuto n. SA.41647 (2016/N), concernente l'attuazione della "Strategia Banda Ultra Larga" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016, è stata stipulata la "Convenzione Operativa di cui all'Accordo per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Lombardia sottoscritto il 07/04/2016";
- che i Comuni, di cui alla presente Convenzione rappresentati dal Comune di Casaletto Ceredano quale Comune Capofila, sono interessati a favorire, tra l'altro, lo sviluppo delle aree nel loro territorio non coperte da servizi a banda ultralarga, tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch'esso interessato a svolgere rapidamente l'iter dei procedimenti

amministrativi per l'ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni di scavo non invasive;

- che, ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259)
- che il "Decreto Scavi" firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2013, stabilisce le specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali;
- che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 33/2016, i Comuni che forniscono infrastrutture fisiche hanno l'obbligo di concederne l'accesso nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatoria, equità e ragionevolezza per la posa di fibra ottica;
- che ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l'asso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.

TUTTO CIÒ PREMESSO

INFRATEL ITALIA S.P.A. e il COMUNE DI CASALETTO CEREDANO (CR) Capofila:

definiscono, in questo documento, le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e la manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture. Il tutto, al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultralarga nei Comuni di cui alla presente Convenzione, tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione.

1) DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

- Strada Comunale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione del Comune. Nel seguito per Strada Comunale s'intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre).
- Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade Comunali (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti.

- Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni.
- Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
- **Tubazioni**: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
- **Manutenzione**: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.
- Convenzione: presente atto, che disciplina i rapporti tra il Comune di Casaletto Ceredano in qualità di Capofila dell' Aggregazione dei Comuni sopra elencati ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura implicanti l'uso, l'occupazione o l'attraversamento delle Strade Comunali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
- Infratel: Infratel Italia S.p.A., società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, incaricata per conto della Regione Lombardia di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della Strategia Nazionale Banda Ultra Larga attraverso uno o più soggetti Concessionari.
- Concessionario/Impresa Concessionaria: operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associazione d'impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di una infrastruttura passiva banda ultra larga nelle aree bianche del territorio della regione Lombardia.

2) FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Convenzione si applica in tutti i territori dei Comuni facenti parte dell' Aggregazione e disciplina le modalità di interazione fra il Comune Capofila ed Infratel per la costruzione, manutenzione e spostamento della Infrastruttura di Infratel sulle strade di competenza dei Comuni, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere di realizzazione e manutenzione della infrastruttura, compatibilmente con le esigenze di tutela della Strade Comunali e della sicurezza della circolazione.

3) IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Con la presente convenzione, <u>Infratel Italia spa, attraverso l'impresa</u> <u>Concessionaria si impegna a</u>:

- realizzare, in accordo alla presente convenzione, sui territori dei Comuni l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga;
- richiedere a tutti i Comuni a mezzo del comune capofila indicati nella presente convenzione e firmatari del Protocollo d' Intesa le autorizzazioni di scavo ai sensi dell'art. 88 del D. Egs. 259/03 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC, la seguente documentazione:
 - istanza;
 - relazione tecnica redatta dal progettista;
 - corografia con l'indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli interventi;
 - planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.
- ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli

enti territoriali, al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;

- realizzare gli interventi in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 1 ottobre 2013, e dalle normative di settore applicabili;
- realizzare le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime in tempi celeri concordati con l'Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo exipristino emanate dal MISE e dal MIT con Decreto del 1 ottobre 2013, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;
- tenere indenne, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003, l'Ente proprietazio o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- garantire all'interno dei cantieri il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e per quelli ricadenti all'interno delle sedi stradali le previsioni del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992;
- adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 89 del D.Lgs.. 259 del 1 agosto 2003;
- rispettare le procedure di cui all'articolo 95 del D.Egs. 259 del 1 agosto 2003, qualora in corso d'opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;

Il Comune di Casaletto Ceredano in qualità di Capofila si impegna a nome e per conto dei comuni firmatari del Protocollo d'Intesa

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel, agevolando il raccordo con i Settori Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Locale ed in genere con i Settori interessati dalle attività oggetto dell'intervento autorizzato, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- lasciare indenne l'operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma i dell'articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all'art. 18 della Legge 23/12/1999, n. 448, che modifica l'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della Legge n. 133/2008 in tema di equo indennizzo.
- non richiedere pertanto alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia. In quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;
- adottare strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 93 del DLgs 259 del 1 agosto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013;

- attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003;
- segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori eventuali difformità nell'esecuzione delle opere rispetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impartite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione, i lavori si considereranno accettati dal Comune;
- segnalare a Infratel ed alla Concessionaria- entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di fine lavori— eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall'esecuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal codice degli appalti;
- fornire ad Infratel attraverso il Concessionario il diritto d'uso su eventuali infrastrutture esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 33/2016;
- individuare, preferibilmente nell'ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con il Concessionario e con Infratel, un locale o un sito idoneo all'installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d'uso gratuito per 20 (venti) anni;
- rilasciare i permessi di scavo, ai sensi dell'art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03 aggiornato dall'art. 14 comma 4 (lett. A e B) del D. Lgs. n. 179/2012, entro il termine di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel, attraverso l'impresa Concessionaria, nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l'attenimento esplicito dei permessi, previa comunicazione di inizio attivita, realizzerà i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

4) MODIFICHE ALLE INERASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI

Qualora intenda modificare l'assetto o l'allocazione della sua infrastruttura, il Concessionario dovrà retterare la procedura sopramenzionata.

5) LAVORI DI MANUTENZIONE

S'intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:

- interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
- interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
- Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà al Comune Capofila, e al Comune/i interessato/i 15 (quindici) giorni prima dell'inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura; l'intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. Il Comune Capofila verificherà e garantirà con tempestivo intervento i corretti adempimenti stabiliti in convenzione.

• Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via fax il Comune Capofila, e il/i Comune/i interessato/i, la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l'intervento in un tempo di quattro ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini. Il Comune Capofila verifichera e garantirà con tempestivo intervento i corretti adempimenti stabiliti dalla convenzione.

6) INTERVENTI A CURA DEI COMUNI

Nel caso di interventi sulla Sede Stradale a cura dei Comuni, gli stessi, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà, a mezzo del Comune Capofila, Infratel, che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile.

7) DURATA DELLA CONVENZIONE

Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione e manutenzione della infrastruttura di Infratel, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture da parte di Infratel saranno quelle descritte nella presente Convenzione per un periodo di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.

8) AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI

Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da Gorture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:

- le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
- le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'attra Parte;
- saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza;
- saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.

9) ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.

Documento firmato digitalmente dalle parti ai sensi del DPCM 22 Febbraio 2013.